



## REGIME SPECIALE IVA

### OPERAZIONI DI VENDITA A DISTANZA CON CONSUMATORI FINALI

#### Concetto di vendita a distanza

Dal 1 Luglio 2021 viene rafforzato il concetto IVA di vendite effettuate verso soggetti privati residenti in un altro paese della UE: tale vendite assumono una definizione convenzionale di legge e superano definitivamente altri requisiti per rientrare nei regimi che verranno di seguito trattati:

La caratteristica che distingue tali operazioni, la cui definizione è ora quella di **VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE**, **non è da tempo quella dell'ordine effettuato tramite sito internet**, bensì quella della **vendita effettuata da un soggetto identificato in Italia ai fini IVA che ne cura direttamente o indirettamente il trasporto dall'Italia verso un altro paese della UE nel quale risiede il cliente che agisce in qualità di privato consumatore.**

Tale vendita da sempre è assoggettata all'IVA italiana se non supera determinate soglie (35.000 euro o 100.000 euro annui per Paese sino al 30 Giugno 2021; 10.000 euro complessivi annui dal 1 Luglio 2021) e all'IVA del paese di destinazione in caso di superamento di dette soglie.

Sino al 30 Giugno 2021, superando dette soglie il soggetto cedente identificato in Italia doveva prendere una partita IVA in ogni paese nel quale aveva superato le soglie sopracitate.

Dal 1 Luglio 2021 chi effettua tale vendite sopra la soglia unica annua di 10 mila euro è uò optare per un regime semplificato alternativo alla identificazione nel paese di destinazione della merce.

**Il nuovo regime si applica quindi OBBLIGATORIAMENTE nel caso in cui un soggetto passivo stabilito in Italia effettui vendite a distanza di beni nella Ue (verso consumatori finali) per un importo annuo complessivamente superiore a 10.000,00 euro (al di sotto di questa soglia potrà continuare e cedere i propri beni applicando l'IVA italiana e versandola in liquidazione periodica).**

Nessuna variazione di regime interviene invece per dette vendite verso privati residenti in paesi non UE che costituiscono vere e proprie esportazioni a normale regime ad esse riservate ai fini IVA e verso privati residenti in Italia che restano soggette al normale regime IVA, al pari delle vendite verso soggetti privati della UE che prendono in consegna i beni venduti in Italia, che restano da assoggettare ad IVA Italiana

## Dal “Moss” allo “Oss” e allo “Ioss”

A partire dal 1° luglio 2021, pertanto, il **regime speciale IVA semplificato fondato sull'impiego del Mini sportello unico**, o “Moss” (“Mini One Stop Shop”), **diverrà applicabile a tutte** le prestazioni di servizi nella UE verso consumatori finali nonché alle **vendite a distanza intracomunitarie di beni (nella definizione esposta nel precedente capitolo)**, trasformando, in sostanza, il Moss in uno Sportello unico, con un ambito di applicazione più esteso (“One Stop Shop” o “Oss”). Allo stesso tempo, le imprese potranno avvalersi del regime speciale fondato sull'impiego dello sportello unico anche per le vendite a distanza di beni importati da fuori della UE di valore non superiore a 150 euro (“Sportello unico d'importazione” o “Ioss” – “Import One Stop Shop”).

Il sistema dello sportello unico

**permette ai fornitori che operano in vari Stati membri di utilizzare un portale web nello Stato membro in cui sono identificati (c.d. “Stato membro di identificazione”) per dichiarare e pagare l'imposta esigibile negli altri Stati membri, senza la necessità di doversi registrare ai fini IVA in tutti gli Stati membri di fornitura.**

### “Stato membro di identificazione”

Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini dello sportello unico e in cui dichiara e versa l'IVA dovuta in uno o più Stati membri di consumo (per noi è ovviamente l'ITALIA).

Spetterà infatti a tale autorità fiscale di identificazione riversare, successivamente, a ciascun altro Stato membro di consumo, l'IVA relativa alle forniture effettuate dal soggetto identificato, sulla base dell'unica dichiarazione riepilogativa da quest'ultimo presentata.

L'esigenza è quella di realizzare la tassazione nel luogo in cui avviene effettivamente il consumo (altro paese UE di residenza del cliente privato) nonché di adeguarsi alla modernizzazione che ha interessato negli ultimi anni il commercio elettronico, con la direttiva n. 2017/2455/UE, è stata prevista l'estensione, a partire dal 1° luglio 2021, del campo di applicazione del regime speciale IVA fondato sull'impiego del Mini sportello unico, o “Moss” (“Mini One Stop Shop, attualmente impiegato per i soli servizi TTE (servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici), **rendendo utilizzabile lo stesso per tutte le prestazioni di servizi nella UE verso consumatori finali nonché per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni all'interno di uno Stato membro, effettuate mediante interfacce elettroniche che “facilitano” tali cessioni divenendo responsabili della riscossione dell'imposta relativa alle stesse.**

### “Facilitare” una operazione commerciale

Utilizzare un'interfaccia elettronica al fine di consentire a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

**Purtroppo, per esplicita previsione normativa, le vendite effettuate da una impresa italiana facilitate da piattaforma verso privati italiani, UE o extra UE, rimangono soggette al normale regime delle vendite a distanza sopra illustrato e la piattaforma si limita a mediare la vendita mediante una fattura di provvigioni, come accade attualmente.**

**Lo sportello unico potrà inoltre essere utilizzato, sempre a decorrere da tale data, anche per le vendite a distanza di beni importati da fuori della UE di valore complessivo non superiore a 150 euro (“Sportello unico d'importazione” o “loss” – “Import One Stop Shop”).**

#### Regimi speciali IVA e Sportello unico

<b>Sistema Moss (fino al 30 giugno 2021)</b>	<b>Sistema Oss (dal 1° luglio 2021)</b>	<b>Sistema loss (dal 1° luglio 2021)</b>
Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella UE (“regime non UE”)	Regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella UE (“regime non UE”)	Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi (“regime di importazione”) di valore non superiore a 150 euro
Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE ma non nello Stato membro di consumo (“regime UE”)	Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi effettuati da soggetti passivi stabiliti nella UE ma non nello Stato membro di consumo (“regime UE”)	

**Trattandosi di regimi applicabili per opzione, è sempre possibile anche non avvalersene, registrandosi in ogni Stato membro in cui vengono forniti servizi/beni ai propri clienti.**

**Prassi che lo scrivente Studio sconsiglia per la complessità e l'onerosità della gestione di una “partita IVA” aperta presso uno stato estero.**



Si precisa, inoltre, che il regime speciale dovrà applicarsi **A TUTTE** le operazioni che vi rientrano (vendite a distanza intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi B2C), non potendo applicarsi limitatamente alle operazioni effettuate in alcuni Stati membri.

## **LO SPORTELLO UNICO - OSS (DAL 1° LUGLIO 2021)**

**Dal 1° luglio 2021, il Mini sportello unico per l'IVA verrà esteso ai servizi nella UE verso consumatori finali, oltre che alle vendite a distanza di beni transnazionali all'interno dell'Unione, dando vita allo Sportello unico (sistema "Oss").**

In particolare, a partire da tale data:

- a) il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella UE che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi nell'Unione Europea ("regime non-UE") verrà esteso a tutte le altre prestazioni di servizi, mentre
- b) il regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE (ad esempio operatore ITALIANO), ma non nello "Stato membro di consumo", ad esempio perché si opera nei confronti di cliente TEDESCO ("regime UE"), si applicherà ai servizi intra UE **nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni** e ad alcune forniture nazionali di merci.

**I soggetti IVA possono tuttavia registrarsi per utilizzare uno dei nuovi regimi speciali già dal 1° aprile 2021; MA È IMPORTANTE REGISTRARSI ENTRO IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2021.**

**SI ALLEGA SCHEDA IN PDF CHE EVIDENZIA LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE accedendo con le proprie credenziali all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. La procedura, al momento, non può essere eseguita da soggetti delegati.**

### **DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA DEL REGIME OSS UE**

Il soggetto passivo identificato in Italia (normale impresa italiana) è tenuto a presentare allo Stato membro di identificazione **la dichiarazione IVA prevista nell'ambito dei regimi speciali OSS; il termine è attualmente fissato entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta (anno solare)** cui la dichiarazione si riferisce e non più entro 20 giorni da tale scadenza. Questa dichiarazione ha la forma di dichiarazione con riepilogo delle operazioni su base trimestrale: pertanto con l'entrata in vigore della norma il 1° luglio 2021, entro il 31.01.2022 dovranno essere presentate le dichiarazioni delle operazioni di vendita a distanza o di servizi verso privati residenti in altri paesi della UE con riepilogo trimestrale relativo al terzo ed al quarto trimestre 2021.

Lo Stato membro di identificazione attribuisce a ciascuna dichiarazione IVA per il Mini sportello un numero di riferimento unico, il quale costituisce il codice di riferimento della dichiarazione anche nei rapporti tra Stato membro di identificazione e altri Stati membri.

Allo stesso tempo, i soggetti che utilizzeranno tali regimi potranno modificare le proprie dichiarazioni IVA precedenti attraverso una dichiarazione successiva, entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale deve essere presentata, e non dovranno più effettuare tale operazione modificando l'originaria dichiarazione.

### **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

**L'imposta dovuta sulla base delle singole aliquote dei Paesi di destinazione della merce dovrà essere versata al momento della presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine previsto per tale presentazione, facendo riferimento alla relativa dichiarazione.**

**Il versamento dell'imposta avverrà senza possibilità di alcuna detrazione, in quanto l'IVA pagata a monte sugli acquisti dei beni ceduti come vendite a distanza intracomunitarie affluirà nella normale liquidazione periodica dell'IVA italiana**

**Sempre a partire dalla suddetta data, infine, (tutti) i fornitori che hanno optato per il regime speciale non dovranno più seguire le regole di fatturazione del Paese di destinazione, ma dovranno fare riferimento a quelle applicabili nel loro "Stato membro di identificazione".**

## **IL NUOVO "REGIME UE" – LE CESSIONI DI BENI**

Gli adempimenti ad oggi previsti per il regime speciale basato sul sistema Moss con riferimento ai servizi "TTE forniti da soggetti passivi UE non stabiliti nello "Stato membro di consumo" potranno applicarsi, dal 1° luglio 2021, anche ai beni, nell'ambito del regime speciale dell'Unione ("regime UE").

**Più esattamente, a partire da tale data, rientreranno nel "regime UE" anche le seguenti operazioni:**

- i) **vendite a distanza intracomunitarie di beni, a prescindere dal loro valore, comprese le merci soggette ad accisa (secondo la definizione data nel primo capitolo della presente circolare);**
- ii) cessioni di beni in conformità dell'articolo 14-bis, paragrafo 2, della direttiva n. 2006/112/CE, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ceduti sia lo stesso.

Quanto, in particolare, alle cessioni di cui al secondo punto, si tratta delle cessioni di beni, facilitate da un soggetto IVA, che diviene responsabile della riscossione dell'imposta relativa alle stesse, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale ("*marketplace*"), una

piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi, effettuate da un soggetto passivo non stabilito nella UE a partire dalle scorte detenute in uno Stato membro ad acquirenti nello stesso Stato membro.

## **SOGGETTI INTERESSATI**

Gli Stati membri autorizzano ad avvalersi del regime speciale i soggetti passivi non stabiliti nello “Stato membro di consumo” che **prestano servizi o cedono beni a una persona che non è soggetto passivo (cioè cliente privo di “partita IVA”)**.

### **Soggetto passivo non stabilito nello “Stato membro di consumo”**

Si intende un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica, o dispone di una stabile organizzazione nella UE, ma che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello “Stato membro di consumo”.

**Per quanto riguarda invece i beni, potranno utilizzare il “regime UE”:**

- **i soggetti passivi stabiliti nella UE che effettuano vendite a distanza di merci all'interno della Unione verso privati consumatori**
- i soggetti passivi non stabiliti nella Unione Europea che effettuano vendite a distanza di merci all'interno della UE;
- i soggetti passivi che gestiscono un'interfaccia elettronica (stabiliti o non nella UE), che “facilita” le forniture di merci, che effettuano vendite a distanza di merci all'interno della Unione Europea nonché cessioni nazionali di beni.

## **DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA**

A partire dal 1° luglio 2021, la dichiarazione riepilogativa da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per il “regime UE” dovrà comprendere l'indicazione relativa a tutti i servizi (non solo ai servizi TTE) nonché alle sopra descritte cessioni di beni nella UE.

Nella stessa dichiarazione andranno infatti riportate, oltre a (tutte) le prestazioni di servizi intra UE verso consumatori finali, anche le seguenti operazioni effettuate verso tali ultimi soggetti (cioè i consumatori finali):

- **vendite a distanza intracomunitarie di beni;**
- dovrebbero essere altresì ricomprese – con onere a carico dell'interfaccia – le cessioni di beni facilitate attraverso l'uso di un'interfaccia elettronica per le quali, il soggetto che gestisce tale interfaccia diviene, ai fini IVA, fornitore delle stesse, ma solo nel caso in cui lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso.

È necessario prestate ulteriormente attenzione laddove i beni siano spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi da quello di identificazione (ad esempio: merce ceduta da un operatore



italiano ad un cliente consumatore finale tedesco ma consegnata a quest'ultimo da un fornitore francese dell'italiano): in tal caso nella dichiarazione va indicato, per ogni "Stato membro di consumo", anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta concernente le relative operazioni, che rientrano nel regime speciale, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni.

#### **ALTRI ADEMPIMENTI**

In relazione alle vendite a distanza intra-UE di beni, **la direttiva n. 2006/112/CE non prevede l'obbligo di emettere fattura.**

L'articolo 220, paragrafo 1, punto 2), di tale direttiva, come sostituito dalla direttiva n. 2017/2455/UE, ha infatti eliminato l'obbligo di emettere fattura per dette vendite allorché effettuate nell'ambito del regime speciale basato sul sistema Oss, anche se, in relazione alle stesse, gli Stati membri hanno comunque la possibilità di imporre, a norma dell'articolo 221 della direttiva n. 2006/112/CE, tale obbligo.

### **SPORTELLO UNICO D'IMPORTAZIONE O IOSS (DAL 1° LUGLIO 2021)**

Sempre a partire dal 1° luglio 2021, **sarà possibile utilizzare lo sportello unico anche per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro** (sistema "loss"), avvalendosi del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi ("regime di importazione")

#### **CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL "REGIME DI IMPORTAZIONE"**

- a) Al momento della vendita i beni si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo;
- b) I beni vengono inviati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- c) I beni non sono soggetti ad accisa

Il sistema loss consentirà pertanto alle imprese che operano in Paesi extra-UE di individuare un solo Stato membro, quello di appartenenza, come unico punto di contatto per l'identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la presentazione delle dichiarazioni IVA e il pagamento dell'imposta dovuta in tutti gli Stati membri, in sostituzione dell'obbligo di presentare una dichiarazione doganale al momento dell'importazione.

In particolare, in caso di utilizzo del "regime di importazione", **le merci in questione possono essere immesse in libera pratica in qualsiasi Stato membro**, a prescindere dallo Stato della UE a cui sono destinate.



Naturalmente, al fine di evitare la doppia imposizione dell'operazione, allorché l'IVA venga dichiarata nell'ambito del regime speciale la stessa non sarà più esigibile al momento dell'importazione dei beni.

Le importazioni dei beni dichiarati nell'ambito del regime speciale **dovranno pertanto essere esentate dall'imposta** sul valore aggiunto in sede doganale, previa comunicazione all'ufficio (doganale) competente nello Stato membro, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, del numero individuale di identificazione IVA valido del fornitore o dell'intermediario che agisce per suo conto, attestante che l'IVA è dichiarata nell'ambito del regime speciale.

### **SOGGETTI INTERESSATI**

Possono avvalersi del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per tutte le operazioni aventi tali caratteristiche da loro effettuate, i soggetti di seguito elencati:

- a) I soggetti passivi stabiliti nella UE che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi;
- b) I soggetti passivi, stabiliti o meno nella UE, che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi e che sono rappresentati da un intermediario stabilito nella UE;
- c) I soggetti passivi stabiliti in un Paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva n. 2010/24/UE e al reg. UE n. 904/2010 e che effettuano vendite a distanza di beni provenienti da tale Paese terzo.

Conseguentemente, i soggetti passivi non stabiliti nella UE (comprese le interfacce elettroniche che “facilitano” le operazioni divenendo responsabili della riscossione dell'imposta relativa alle stesse), per poter utilizzare il “regime di importazione” sono obbligati a nominare un intermediario, salvo che gli stessi siano stabiliti in un Paese con il quale l'Unione Europea ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA.

#### **“Intermediario”**

S'intende un soggetto stabilito nella UE, nominato dal soggetto passivo che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi come debitore dell'IVA e tenuto ad adempiere agli obblighi stabiliti dal regime speciale in nome e per conto dello stesso

Nello svolgimento della propria attività viene attribuito all'intermediario un numero di identificazione IVA loss per ogni soggetto passivo per il quale è nominato.

Non è possibile, per il venditore, nominare più di un intermediario alla volta.



Il nuovo regime impositivo (c.d. “regime di importazione”), basato sull'utilizzo dello loss, è **fondato sugli stessi principi e presenta la medesima struttura degli altri regimi speciali basati sull'utilizzo dello Sportello unico** (“regime non UE” e “regime UE”), riprendendo, in sostanza, le disposizioni relative a tali regimi per quanto concerne l'identificazione, le dichiarazioni IVA, i versamenti e la conservazione della documentazione.

#### **DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA**

Il soggetto passivo che si avvale del regime speciale, o il suo intermediario, è tenuto a presentare, per via elettronica, allo “Stato membro di identificazione” una dichiarazione IVA per ogni mese, quest'ultimo costituente un periodo di dichiarazione indipendente, entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

La presentazione della dichiarazione sostituisce gli altri obblighi o formalità all'importazione.

#### **REGIME SEMPLIFICATO DI DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IVA ALL'IMPORTAZIONE**

In alternativa al regime di importazione basato sul sistema loss, ci si potrà avvalere anche di una apposita procedura semplificata di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione.

## ASPETTI OPERATIVI

### BREVE RIEPILOGO E ISCRIZIONE

In buona sostanza queste novità sono applicabili per le vendite a distanza nei confronti di consumatori finali privati possono essere riassunte così:

- le cessioni di beni intraUE a soggetti privati consumatori con trasporto verso gli stessi curato direttamente o indirettamente dal cedente sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, cioè nello Stato dell'acquirente (e non più di quello del venditore). L'IVA risulta quindi dovuta NEL PAESE DI DESTINAZIONE e non in QUELLO DEL FORNITORE;
- in luogo delle attuali soglie previste dal singolo Stato UE (€ 35.000 / € 100.000) è prevista l'introduzione di un'unica soglia annuale di € 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente (cioè continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti: vendita al cliente consumatore finale con addebito dell'IVA italiana, da versarsi in liquidazione IVA periodica);
- in caso di superamento in corso d'anno della predetta soglia di € 10.000, l'IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia;
- per consentire il versamento dell'IVA nel paese di destinazione il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell'acquirente, optando per il regime semplificato c.d. "MOSS" (ridenominato ora "OSS").

**Quindi un soggetto passivo stabilito in Italia che effettua vendite a distanza di beni nella Ue (commercio on line) per un importo annuo complessivamente superiore a 10.000,00 euro sarà opportuno che si registri al OSS Ue entro il prossimo 30 giugno 2021, al fine di avvalersi del regime semplificato dal prossimo 1° luglio (diversamente dovrà identificarsi direttamente nei singoli paesi ove opera, acquisendo un "partita IVA locale"). Non è quindi più possibile – per operatori che superano il limite di 10.000,00 euro annui – versare l'IVA in Italia sulle cessioni B2C con le metodologie utilizzate sino ad oggi.**

Il regime speciale dovrà applicarsi a tutte le operazioni che vi rientrano (vendite a distanza intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi B2C), non potendo applicarsi limitatamente alle operazioni effettuate in alcuni Stati membri.

**Per accedere al nuovo regime opzionale OSS (One Stop Shop) è quindi necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti sul portale dell'Agenzia delle entrate, nell'area riservata, alla sezione "Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop".**



Tale registrazione è già possibile dal 1° aprile 2021.

I soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati dal 1° luglio 2021 al nuovo sistema OSS.

**In qualunque caso, per il regime UE il soggetto passivo verrà identificato ai fini dello sportello unico con lo stesso numero individuale di identificazione Iva utilizzato per le dichiarazioni Iva nazionali.**

#### CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI E SITO INTERNET

Come sopra dettagliato le cessioni di beni effettuate nei confronti dei consumatori finali residenti in altri paesi aderenti alla UE saranno quindi assoggettate all'IVA vigente nel paese di residenza del cliente medesimo.

Pertanto il medesimo bene sarà assoggettato ad aliquote IVA differenti, in funzione di quella vigente nel paese del proprio cliente.

Lo Studio invita i propri clienti:

- 1) a documentare le cessioni di beni con emissione di documenti aventi numerazione separata per singolo paese di riferimento/residenza del cliente. Questa prassi è utile per avere le cessioni suddivise per singolo paese e conseguentemente poter compilare le dichiarazioni trimestrali in modo semplice e corretto;
- 2) i documenti emessi avranno esclusivamente come "totale" la somma dovuta dal proprio cliente, senza che sia necessaria l'evidenziazione dell'IVA dovuta (che si ricorda è dovuta nella misura vigente nel paese di residenza del cliente). Nel corso dei prossimi mesi sarà nostra cura informare di eventuali modifiche a tale procedura; dovute all'eventuale entrata in vigore dell'obbligatorietà della emissione della fattura (limitatamente a queste tipologie di operazioni) ed a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di emissione delle fatture a mezzo SDI dal 01/01/2022;
- 3) a prestare attenzione affinché i documenti emessi a supporto delle cessioni eseguite ai propri clienti NON CONFLUISCANO nella liquidazione IVA che viene effettuata in relazione a tutte le altre operazioni economiche. Queste cessioni scontano l'IVA nel paese di destinazione e non in quello di residenza del venditore. Diversamente verrebbe effettuato il versamento dell'IVA sia in Italia che nel paese estero. Se per agevolare la contabilizzazione degli stessi si volessero istituire dei "registri IVA ESTERO" gli stessi NON DEVONO confluire sui registri IVA "ordinari" e nelle liquidazioni periodiche IVA, tanto meno gli importi non dovranno rientrare nelle Liquidazioni Periodiche e nella dichiarazione IVA annuale;



- 4) a valutare con chi gestisce il sito internet di commercio on-line le modalità di determinazione del prezzo per il cliente finale. Si intende di valutare come esprimere i prezzi per il cliente che accede: evidenziando immediatamente e solo l' "imponibile" nel sito ed in fase di quantificazione del dovuto (al momento della chiusura dell'ordine), in funzione della residenza del cliente, applicando l'IVA nella misura dovuta nel paese di destinazione; oppure prevedere sin da subito i prezzi già "IVA locale compresa" e ciò in funzione dell'identificazione geografica del cliente che accede al sito; oppure avere un listino unico (comprensivo dell'IVA). In quest'ultimo caso si deve prestare attenzione alla marginalità della vendita: se ad esempio un bene con prezzo al pubblico di 120 euro, viene venduto in Danimarca (aliquota IVA 25%) dovranno essere versati (attraverso il portale MOSS) euro 24 di IVA (e l'azienda realizza euro 96 di ricavo), se il bene viene invece venduto in Germania (aliquota IVA 19%) dovranno essere versati euro 19,16 di IVA e l'azienda realizza euro 100,84 di ricavo.

\* \* \* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.  
Dr. Sergio Mantovani